

**AGENZIA DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA**



**RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE
NELL'ANNO 2010**

INDICE

PREMESSA	2
INTRODUZIONE	3
1. LA NORMATIVA NAZIONALE	4
2.1 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale	6
2.2 La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (c.d. Convenzione di Varsavia)	6
3. L'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA	8
3.1 La posizione istituzionale dell'AIF e la sua organizzazione	8
4. LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AIF NEL 2010	11
4.1 Premessa	11
4.2 Le funzioni di regolamentazione	11
4.3 Le funzioni di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette	14
4.4 Trend delle segnalazioni di operazioni sospette	14
4.5 Dettaglio dei soggetti segnalanti	15
4.6 Attività relativa alle segnalazioni di operazioni sospette	16
4.7 Attività relativa all'analisi strategica	19
5. LE FUNZIONI DI VIGILANZA	20
6. LA COLLABORAZIONE NAZIONALE	22
7. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	24
8. LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	28
8.1 Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa	28
8.2 La Conferenza delle Parti - Convenzione di Varsavia	29
8.3 Il Comitato GRECO del Consiglio d'Europa	29
8.4 Il Gruppo Egmont	29
9. LA FORMAZIONE	30
10. ALTRI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	31
11. IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI ANALOGHI	32

PREMESSA

L'art. 10, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n. 92 prevede che l'Agenzia di Informazione Finanziaria presenti annualmente al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione concernente l'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La presente relazione illustra l'attività svolta nel 2010 dall'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) nell'ambito dell'attività di prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Si da atto che, nei termini stabiliti dall'art. 13 del decreto delegato 28 Novembre 2008 n.146, l'AIF ha già trasmesso al Comitato per il Credito e il Risparmio il rendiconto contenente il quadro complessivo delle risorse finanziarie e strumentali utilizzate dall'Agenzia nel corso dell'anno 2010.

INTRODUZIONE

L'attuale sistema normativo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è stato sviluppato ed aggiornato in conformità ai vigenti *standards* internazionali. Nel 2010 il percorso verso la trasparenza, la vigilanza ed il contrasto ai fenomeni distorsivi e lesivi della reputazione internazionale della Repubblica ha registrato ulteriori e significativi risultati.

Gli sforzi intrapresi per aggiornare le leggi e per aumentare le risorse in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi illeciti hanno portato a risultati soddisfacenti nel corso del 2010.

Il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, pur profondamente implementato, è stato recepito dalle istituzioni finanziarie e dalle attività e professioni non finanziarie, ivi compresi anche i professionisti. Ne sono prova l'accresciuta qualità e quantità delle segnalazioni inoltrate all'AIF e il successo di alcune indagini pervenute a sentenza in tempi rapidi, i numerosi sequestri eseguiti in fase inquirente e l'entità delle somme sequestrate.

Parimenti importante, in una prospettiva di prevenzione, è stata la più incisiva e frequente vigilanza sull'attività dei soggetti designati volta ad assicurare l'effettiva osservanza degli obblighi previsti dalla legge.

1. LA NORMATIVA NAZIONALE

L'evoluzione delle politiche nazionali e internazionali hanno comportato alcune modifiche nella struttura normativa e istituzionale sammarinese. Pertanto, anche nel decorso anno, le Autorità sammarinesi hanno stimolato e continuato il processo di adattamento del quadro legislativo sammarinese ai principi internazionali dettati dalle 40+9 Raccomandazioni del GAFI e dalla c.d. terza direttiva dell'Unione Europea (la Direttiva 2005/60/CE).

Tali interventi legislativi vengono di seguito evidenziati ed descritti schematicamente.

Legge 21 gennaio 2010 n. 5 “*Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n. 165*” (c.d. LISF) ha introdotto delle deroghe importanti al segreto bancario, anche nell'ottica di una sempre maggiore cooperazione internazionale, sia prevedendo l'inopponibilità del segreto (già prevista per l'Autorità giudiziaria, l'Autorità di vigilanza e l'Agenzia di Informazione Finanziaria) anche ad altre Autorità quali l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) e tutti “gli altri pubblici organi ed uffici sammarinesi deputati allo scambio diretto di informazioni con gli omologhi organi esteri in attuazione degli Accordi Internazionali vigenti”, sia confermando la possibilità per l'impresa finanziaria sammarinese di inviare informazioni riservate alla propria capogruppo, anche se estera, per finalità di vigilanza consolidata.

Legge 21 gennaio 2010 n. 6 “*Responsabilità da misfatto della persona giuridica*” ha introdotto nell'ordinamento sammarinese, similamente agli altri Paesi, l'istituto della responsabilità delle persone giuridiche da misfatti consumati, tentati o mancati nel territorio della Repubblica di San Marino, per suo conto o a suo vantaggio, da uno dei suoi organi o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione.

Con Decreto Delegato 27 Maggio 2010 n.96 è stato adottato il modello organizzativo di cui all'articolo 1, comma 4 della citata Legge n. 6/2010.

Legge 7 giugno 2010 n. 98 “*Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle Società di Diritto Sammarinese*” ha abrogato l'istituto delle società anonime stabilendo termini molto ristretti entro i quali, a pena di liquidazione d'ufficio e pesanti sanzioni amministrative:

- convertire i certificati azionari “al portatore” in “nominativi”;
- trasmettere alla Cancelleria del Tribunale l'estratto autentico del Libro Soci;
- recepire a livello statutario l'avvenuta trasformazione *ex lege* in Società per Azioni (S.p.A.).

A garanzia dell'efficacia dell'intervento legislativo, finalizzato a garantire la conoscibilità alle Autorità degli assetti proprietari effettivi delle società sammarinesi, il legislatore ha altresì previsto per tutte le società fiduciarie, sammarinesi o estere, intestatarie di partecipazioni per conto terzi in società sammarinesi, l'obbligo di trasmettere alla Banca Centrale le generalità dei propri fiducianti e dei loro titolari effettivi, così come ogni loro eventuale successiva variazione.

Per effetto di tale disposizione, presso Banca Centrale è stato istituito un data base (cd. “Archivio Partecipazioni Fiduciarie” o brevemente “APF”) a disposizione dell'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO), dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e, naturalmente, dell'Autorità giudiziaria dell'AIF e delle Forze di Polizia.

Legge 7 giugno 2010 n. 99 Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "Associazione a delinquere di stampo malavitoso" ha introdotto norme definitorie e sanzioni penali per le fattispecie di "frode fiscale" (utilizzo ed emissione di fatture per operazioni o servizi inesistenti, dichiarazione infedele per effetto di fatture false) ed ha introdotto nel codice penale sammarinese l'aggravante dell'associazione a delinquere di stampo malavitoso.

Nella consapevolezza che il riciclaggio spesso viene commesso ricorrendo a fittizie operazioni commerciali, tali da giustificare movimentazioni di capitali, San Marino ha introdotto il reato di falsa fatturazione che punisce chiunque emette, utilizza o rilascia fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti (art 2 della Legge), ovvero chi, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte presenta all'Amministrazione finanziaria dichiarazioni infedeli avvalendosi delle fatture e dei documenti (art. 3 della Legge).

Da notare che, in base all'articolo 2, l'uso di fatture false (ossia di documenti emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto o in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati) viene punita in quanto tale, ossia a prescindere dal fatto che l'agente intenda o meno evadere le imposte. L'uso di fatture false, in base alla esperienza maturata, infatti, non sempre si accompagna alla effettiva evasione delle imposte.

Tale importante modifica, da un lato ha notevolmente esteso i casi in cui l'Autorità giudiziaria sammarinese possa fornire assistenza alla magistratura estera, dall'altro consente di prevenire il rischio che, adducendo motivazioni fiscali, i soggetti possano sottrarsi ai controlli (a partire dall'obbligo di segnalazione che grava sui soggetti designati) e comunque assicurarsi l'impunità.

Si evidenzia infine che le predette fattispecie configurano altresì il c.d. misfatto di "auto riciclaggio", ovvero il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato presupposto.

I Decreti-Legge 26 Luglio 2010 n.134 e 26 Novembre 2010 n.187 Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno introdotto modifiche ed integrazioni alla Legge 17 giugno 2008 n.92 per rendere ancora più efficace e precisa la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare è stata introdotta la sanzionabilità penale della violazione del segreto investigativo e del possesso ingiustificato di valori; inoltre è stata circoscritta a pubbliche autorità competenti la legittimazione a ricevere le dichiarazioni di traffico transfrontaliero di denaro contante.

Legge 23 Luglio 2010 n.129 Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e Decreto Legge 05 Novembre 2010 n.179 Ratifica Decreto - Legge 24 settembre 2010 n.162 - Armonizzazione del quadro normativo relativo al Soggetto Inidoneo e ai requisiti per la licenza d'esercizio di attività economica hanno inasprito i requisiti di idoneità per poter divenire amministratori, sindaci e soci, anche in via fiduciaria, di società sammarinesi, prevedendo per talune fattispecie di reato efficacia impeditiva anche al mero carico penale pendente; conseguentemente è stato implementato il corredo certificatorio da presentare presso la Cancelleria del Tribunale (o presso la fiduciaria), sia nella fase costitutiva sia nei casi di cessioni di partecipazioni. Nei casi di interposizione fiduciaria si è poi estesa la verifica della sussistenza (e della permanenza) dei requisiti di idoneità anche ai titolari effettivi dei soggetti fiduciari.

Legge 4 Novembre 2010 n.178 Disposizioni per il rafforzamento dell'autonomia della Banca Centrale ed aggiornamenti statutari ha rafforzato i poteri e l'autonomia di Banca Centrale apportando alla Legge n.165/2005 (LISF) ed alla Legge n.96/2005 (Statuto BCSM) le modifiche rese necessarie a seguito degli indirizzi formulati dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) in sede FSAP (*Financial Sector Assessment Program*).

2. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Notevole importanza ha assunto, nel decorso 2010, anche il recepimento nell'ordinamento sammarinese di due importanti Convenzioni Internazionali.

2.1 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini e del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmati a Palermo il 14 dicembre 2000, ratificata con Decreto Consiliare 22 giugno 2010 n.107.

Detta Convenzione rappresenta uno strumento fondamentale che consente di definire il fenomeno del crimine organizzato transnazionale e mira a rendere comune al maggior numero possibile di legislazioni l'esperienza e il relativo apparato normativo di diversi Paesi.

La Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale e i protocolli relativi sul traffico di migranti, sulla tratta di esseri umani e sul traffico di armi da fuoco e relative munizioni, costituiscono pertanto uno strumento particolarmente incisivo in quanto vincolano giuridicamente le nazioni firmatarie, impegnandole ad una lotta più incisiva contro il crimine organizzato.

Va precisato che, se da un lato la ratifica di detto strumento non è avvenuta in tempi brevissimi, d'altro lato le disposizioni in essa contenute erano già di fatto tutte presenti ed implementate nell'ordinamento sammarinese mediante apposite leggi.

2.2 La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (c.d. Convenzione di Varsavia)

Come noto, la "Convenzione di Varsavia" rappresenta il primo strumento convenzionale che contempla, oltre al fenomeno criminale del riciclaggio di proventi illeciti – già tema centrale della Convenzione di Strasburgo del 1990 – anche il fenomeno criminale del finanziamento del terrorismo.

La Convenzione difatti nasce dall'esigenza di ampliare la Convenzione di Strasburgo del 1990, aggiornandola in aspetti in parte già disciplinati - quali ad esempio il reato di riciclaggio e la confisca - ed in parte in ambiti completamente nuovi, con particolare riguardo a tutti gli strumenti di prevenzione, e di disciplina di quelle che vengono genericamente definite "Unità di Informazione Finanziaria" (*Financial Intelligence Units* o *FIU*); queste ultime, per la prima volta, trovano pertanto organica disciplina in una convenzione internazionale.

Tra le altre cose, con la Convenzione di Varsavia sono stati aggiornati i passaggi della Convenzione del 1990 relativi alla cooperazione internazionale al fine di promuoverla in maniera regolare ed esauriente, tenendo conto in particolare delle nuove tecniche investigative che sono state adottate in altre sedi internazionali, come quelle previste dal Protocollo dell'Unione Europea del 16 ottobre 2001 alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale.

Giova ricordare che la Convenzione di Varsavia prevede anche un meccanismo di monitoraggio (*monitoring*) per garantire la corretta applicazione delle sue disposizioni da parte degli Stati Parte: la Conferenza delle Parti (COP).

La Repubblica di San Marino – anche tramite rappresentanti dell'AIF - ha sempre partecipato alle riunioni di tale organismo.

3. L'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

3.1 La posizione istituzionale dell'AIF e la sua organizzazione

L'Agenzia di Informazione Finanziaria - istituita con la Legge 92/2008 e disciplinata con il Decreto Delegato 135/2008, successivamente ratificato con Decreto Delegato 146/2008 – pur essendo istituzionalmente ed amministrativamente allocata presso la Banca Centrale di San Marino, gode anche rispetto a quest'ultima della più ampia indipendenza e autonomia operativa nelle funzioni ad essa attribuite dalle vigenti norme.

La Banca Centrale di San Marino fornisce all'AIF i mezzi finanziari, i beni strumentali e le risorse umane per l'efficace perseguimento dei propri fini istituzionali, previa definizione di un budget annuale approvato dal Comitato per il Credito e il Risparmio.

Tale modello istituzionale è conforme agli standard internazionali che prevedono, quali caratteristiche essenziali di una *Financial Intelligence Unit*, l'autonomia operativa e gestionale, l'unicità a livello nazionale relativa all'accentramento presso un unico "soggetto" delle segnalazioni di operazioni sospette, la specializzazione nelle funzioni di analisi finanziaria e la possibilità di scambiare, con modalità dirette e autonome, informazioni di natura finanziaria o amministrativa, sia con le Autorità nazionali che con le omologhe FIU estere.

L'AIF è qualificabile quale FIU di tipo amministrativo perché ad essa sono attribuite funzioni e poteri di natura prevalentemente amministrativa anche se – difformemente a quanto invece si verifica in casi simili – all'AIF sono anche attribuite dalla legge funzioni e poteri di "polizia giudiziaria", di norma propri di altre Autorità.


Sulla base della pianta organica proposta all'avvio della propria operatività dal Direttore al Comitato per il Credito e il Risparmio, l'AIF è attualmente composta da n. 12 risorse umane (ivi compresi il Direttore e il Vice Direttore) allocate nelle quattro aree organizzative di seguito evidenziate.

Tabella 1 : Inquadramenti del personale AIF

Periodo: 24 Novembre 2008 – 31 Dicembre 2010

	Dic-08	Dic-09	Dic-10
Direzione	2	2	2
Personale Direttivo	1	2	2
Quadri e Impiegati	4	6	8
Totale	7	10	12

ORGANIGRAMMA (Organization Chart)



Legenda (Explications)

Unità Organizzative
(Organizational Units)

Le numerose funzioni attribuite dalla vigente normativa e, soprattutto, i sempre crescenti carichi di lavoro derivanti dall'importante numero di operazioni sospette segnalate, dalla necessità di incrementare gli accertamenti ispettivi *on-site* e, non ultimo, dal maggiore coinvolgimento da parte dell'Autorità Giudiziaria in attività di "Polizia Giudiziaria", hanno indotto la Direzione dell'Agenzia a proporre alle Autorità competenti una revisione della pianta organica mediante il rafforzamento di due aree strategiche, e cioè l'analisi delle operazioni sospette e la vigilanza ispettiva.

3.2 Le funzioni e i poteri dell'AIF

L'art. 4 della Legge 92/2008 elenca le seguenti principali funzioni dell'AIF, di seguito riepilogate, alle quali si sommano anche ulteriori funzioni ad essa attribuite da altre norme:

- ricevere le segnalazioni provenienti dai soggetti designati;
- svolgere l'analisi e le indagini finanziarie sulle segnalazioni ricevute, o anche di propria iniziativa, sul complesso di dati e informazioni di cui dispone;
- segnalare all'Autorità Giudiziaria penale i fatti che potrebbero costituire riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- emanare Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- vigilare sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge o dalle proprie Istruzioni;
- partecipare agli organismi internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- promuovere e partecipare alla formazione professionale sia del personale di polizia che, più in generale, dei soggetti designati.

L'Agenzia, inoltre, ha fra i propri compiti l'analisi e lo studio dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e di proporre al legislatore interventi normativi finalizzati a prevenire o contrastare tali fenomeni criminosi.

Per l'espletamento delle funzioni innanzi richiamate la legge ha attribuito all'AIF il potere di :

- ordinare ai soggetti designati l'esibizione o la consegna di documenti, anche in originale, o la comunicazione di dati e informazioni, secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti;
- chiedere alla Banca Centrale e alle Amministrazioni pubbliche la comunicazione di dati o informazioni o l'esibizione o la consegna di atti o documenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Agenzia;
- eseguire ispezioni presso i soggetti designati; se il soggetto designato per l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge n. 92/2008 si avvale di soggetti esterni, le ispezioni possono essere eseguite anche presso tali soggetti;
- disporre il blocco di beni, fondi o altre risorse economiche qualora vi sia un fondato motivo di ritenere che tali beni, fondi o risorse provengano dal misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o possano essere impiegati per commettere tali misfatti;
- sospendere, anche su richiesta dell'Autorità giudiziaria penale, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini relative ai misfatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché ai reati e alle violazioni amministrative previsti dalla presente legge.

L'Agenzia, inoltre, è istituzionalmente deputata a comminare sanzioni di natura amministrativa per accertate inosservanze della Legge e delle proprie Istruzioni.

Infine, l'AIF svolge il ruolo di divulgatore delle informazioni relative alle misure restrittive in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo disposte dagli Organismi Internazionali; nonché il ruolo di segreteria della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'art. 15 bis della Legge 92/2008.

4. LE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AIF NEL 2010

4.1 Premessa

Le attività svolte dall'AIF nel corso del 2010, in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite e dettagliate nel precedente paragrafo, possono essere sostanzialmente suddivise in cinque macro-aree :

- funzioni di regolamentazione;
- funzioni di analisi delle segnalazioni;
- funzioni di vigilanza e relativi interventi sanzionatori;
- collaborazione nazionale;
- collaborazione internazionale e rapporti internazionali;

4.2 Le funzioni di regolamentazione

L'art. 4, comma 1, lettera d) della Legge 92/2008 dispone che l'Agenzia possa emanare Istruzioni relative alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'attività regolamentare svolta dall'Agenzia è stata rilevante anche per l'anno di riferimento. Si riportano di seguito e sinteticamente i provvedimenti emanati:

Istruzione n. 2010-01 : *Estinzione e sostituzione di 'rapporti omnibus'*.

Tale istruzione ha l'obiettivo di eliminare prassi operative potenzialmente idonee a ostacolare, ove necessaria, l'inequivocabile individuazione e identificazione del titolare effettivo dei rapporti e/o delle operazioni nonché i fondi di propria pertinenza, rilevando la necessità che l'applicazione delle misure coercitive e cautelari che l'ordinamento ha previsto per assicurare effettività ed efficacia deterrente alle norme di prevenzione non sia mai ritardata o indebolita dalla difficoltà di identificare prontamente e con certezza i patrimoni, riferibili a un determinato soggetto, sui quali eseguire provvedimenti di blocco, sequestro o confisca da parte dell'AIF o dell'Autorità Giudiziaria penale.

Istruzione n. 2010-02 : *Disposizioni in materia di estinzione o conversione di libretti di deposito a risparmio e altri documenti e titoli al portatore.*

Tale provvedimento ha l'obiettivo di correlare i disposti introdotti dal Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n. 136 e dai Decreti Legge 22 settembre 2009 n. 136 e 11 novembre 2009 n. 154.

Le citate norme di legge prevedono difatti il graduale ritiro dalla circolazione dei libretti di deposito a risparmio al portatore e di altri documenti al portatore rappresentativi di depositi a risparmio, oltre al divieto di nuove emissioni di tali documenti.

Al fine di conferire maggiore efficacia alle disposizioni contenute all'articolo 31, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92, in materia di titoli al portatore, sono state inoltre introdotte misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio anche con riferimento agli altri strumenti finanziari al

portatore, quali ad esempio titoli obbligazionari e quote di fondi comuni di investimento, ad eccezione dei titoli azionari, già oggetto di apposita normativa.

Istruzione n. 2010-03 : *Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale III del GAFI.*

Il sistema sammarinese annette grande importanza alla corretta applicazione delle misure di congelamento dei fondi e contro l'occultamento e il trasferimento di fondi o beni usati per finanziare il terrorismo, e alla designazione di persone e altri soggetti ai quali tali misure devono essere applicate in seguito alla loro immissione sulle liste internazionali.

Pertanto tale Istruzione persegue il rafforzamento dei presidi utili, nella consapevolezza che ogni sforzo finalizzato a combattere il finanziamento del terrorismo potrebbe essere fortemente compromesso se i Paesi non congelassero i fondi o altri beni riconducibili ai terroristi in maniera rapida ed efficace.

Il presente provvedimento, nel richiamare il Titolo IV "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" ed, in particolare, gli articoli 46 e seguenti della Legge 17 giugno 2008 n. 92, formalizza le tempistiche, le procedure attuative e le modalità di segnalazione/comunicazione ad AIF.

Al riguardo si precisa che - stante l'importanza e al tempo stesso la complessità di tale materia - al fine di conferire maggiore efficacia alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l'AIF ha predisposto un compendio¹ contenente delle "Linee guida" di carattere generale che facilitino la comprensione e l'attuazione, nonché la divulgazione delle procedure delle quali la Repubblica si è dotata.

Istruzione n. 2010-04 : *Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale IV del GAFI - Indici di anomalia collegati al finanziamento del terrorismo.*

Nel rispetto della Raccomandazione speciale IV del GAFI, tale Istruzione ha la finalità di facilitare l'obbligo di segnalazione di fondi che si ritengono in qualche modo legati o utilizzati ai fini di terrorismo, di atti terroristici o organizzazioni terroristiche, fornendo ai soggetti designati nuovi indici di anomalia. Anche gli studi svolti dal GAFI e dal Gruppo Egmont, evidenziano come il finanziamento al terrorismo si debba considerare fenomeno di natura finanziaria al pari del riciclaggio e, come tale, vada equiparato a questo in tutti gli aspetti che attengono la prevenzione ed il suo contrasto.

Istruzione n. 2010-05 : *Individuazione del titolare effettivo di Fondazioni e Associazioni.*

Il presente provvedimento si inserisce nel più vasto ambito di un'attività ricognitiva e di monitoraggio avviata nel corso del 2009 e proseguita per tutto il 2010, assieme al Consiglio dei XII, l'Ufficio di Segreteria Istituzionale e al Giudice di Sorveglianza, al fine di effettuare uno studio dell'intero settore, analizzando il rischio dell'abuso del settore *no profit* in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

¹ <http://www.aif.sm/on-line/Home/Misurerestrittive/documento25977.html>

Nello specifico, l’Istruzione introduce modalità utili ad individuare e ad identificare il titolare effettivo di Associazioni e Fondazioni.

Istruzione n. 2010-06 : *Individuazione del titolare effettivo di Trust.*

Anche tale Istruzione trae origine dalla disciplina sammarinese introdotta con Legge 1 marzo 2010 n. 42 (“L’istituto del Trust”), cui hanno fatto seguito il Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 49 (“Ufficio di Trustee professionale”), il Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 50 (“Iscrizione e tenuta del registro dei trust e modalità di vidimazione del libro degli eventi”) nonché il Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 51 (“Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in Trust”).

Detto intervento riformatore si inserisce indubbiamente in un’ottica di continuità rispetto alla disciplina previgente e prevede, sia in riferimento all’esercizio dell’Ufficio di Trustee che all’istituto giuridico del Trust, oneri e prescrizioni – anche di trasparenza - assolutamente ampi ed approfonditi, nonché il contestuale controllo di più Autorità. Quest’ultime possono a loro volta fare affidamento anche su strumenti informativi dettagliati, puntuali ed aggiornati, dai quali discende l’importanza della corretta individuazione del titolare effettivo di un trust.

Istruzione n. 2010-07 : *Dati e informazioni che devono essere registrati e conservati ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della Legge 17 giugno 2008 n.92 - versione per società finanziarie e fiduciarie.*

Tale provvedimento fa seguito all’Istruzione 2009-09 emanata in data 3 dicembre 2009, indirizzata alle banche, società di gestione e imprese di assicurazione. Anche la nuova Istruzione prevede disposizioni vincolanti riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere registrati e conservati dai soggetti destinatari in osservanza dei disposti di cui all’art. 34, comma 1 della Legge 92/2008, nonché, in ambito più generale, in base alle facoltà di cui all’art. 4 comma 1, lettera d) della medesima legge, con particolare riguardo ai sistemi informatici ed all’Archivio Informatico Antiriciclaggio.

Istruzione n. 2010-08 : *Disposizioni sui rapporti instaurati a soggetti finanziari esteri.*

L’Istruzione è stata emanata in ossequio alla Raccomandazione 7 del GAFI, che richiede ai soggetti finanziari non solo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (*customer due diligence*) sulle controparti estere ma anche di adottare specifiche misure ivi descritte; peraltro la predetta Raccomandazione 7 è già contemplata dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, al comma quinto dell’articolo 27.

4.3 Le funzioni di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette

Le attività di approfondimento, sotto il profilo finanziario, di singole operazioni, o di un complesso di operazioni segnalate dai soggetti designati come potenzialmente sospette di riciclaggio, rappresentano una delle *core function* di una FIU.

Nel corso del 2010 l'AIF ha avviato un progetto, destinato a concludersi nel 2011, riguardante l'invio delle segnalazioni tramite apposito e riservato sito *WEB*.

Il nuovo sistema - che ha la finalità di rendere ancor più sicuro e standardizzato il meccanismo di segnalazione – rappresenta la naturale evoluzione di quello attuale, che ha comunque permesso a tutti i soggetti designati di inviare celermente le Segnalazioni di Operazioni Sospette (brevemente *STR - Suspicious Transaction Report*) all'AIF.

Il nuovo sistema elaborato dall'AIF nel corso del 2010, denominato *STR-WEB*, sarà protetto da certificati digitali emessi da una "Certification Authority" e riconosciuti come validi dall'Agenzia di Informazione Finanziaria; esso consentirà un aumento del livello di sicurezza nella trasmissione delle informazioni e della loro protezione.


4.4 Trend delle segnalazioni di operazioni sospette

Come si può evincere dalla tabella che segue, anche durante l'anno 2010 sono state trasmesse all'Agenzia un significativo numero di segnalazioni di operazioni sospette (complessivamente assommano a n. 296 le segnalazioni pervenute all'AIF durante l'anno, con un incremento del 15% rispetto al 2009) :

Tabella 2 : Segnalazioni di Operazioni Sospette ricevute per mese e per tipologia di soggetto designato
Periodo: 01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010

Soggetti designati	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Soggetti Finanziari	25	15	33	17	33	21	17	30	29	20	22	19	281
Professionisti	1	-	2	4	-	3	2	-	1	1	-	1	15
Soggetti Non Finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	26	15	35	21	33	24	19	30	30	21	22	20	296

Rispetto agli anni precedenti all'istituzione dell'AIF si rileva un significativo trend di incremento delle segnalazioni che, se da un lato denota una indubbia sensibilità ed attenzione nel contrasto al riciclaggio, dall'altro potrebbe testimoniare un approccio di tipo "difensivo" da parte dei soggetti designati, tenuto conto delle pesanti conseguenze penali previste dalla Legge in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione.



* Le segnalazioni di Operazioni Sospette ricevute nel 2008 ammontano complessivamente a 110. Al riguardo, si precisa che nel periodo 24 Novembre 2008 (data di inizio operatività dell'AIF) – 31 Dicembre 2008, le segnalazioni ricevute risultano 12.

Si evidenzia, peraltro, che dall'inizio della propria attività e anche per tutto il 2010, nessuna segnalazione di operazione sospetta di finanziamento al terrorismo è mai pervenuta ad AIF.

4.5 Dettaglio dei soggetti segnalanti

Come si evince dalla tabelle che seguono, la maggior parte delle segnalazioni provengono dai soggetti finanziari, ed in particolare dal settore bancario.

Tabella 3 : Segnalazioni di Operazioni Sospette ricevute per tipologia di soggetto segnalante

Periodo: 01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010

	Segnalazioni ricevute
Soggetti Finanziari	281
Banche commerciali	245
Società fiduciarie e finanziarie	31
Banca Centrale (ex art. 18, c. 1, lett.b) Legge 92/2008)	1
Imprese di assicurazione - rami vita	-
Uffici postali	4
Società di gestione di fondi comuni di investimento	-
Intermediari assicurativi e riassicurativi	-
Promotori finanziari	-
Soggetti che esercitano professionalmente attività di recupero crediti per conto terzi	-
Soggetti Non Finanziari	-
Ufficio di trustee professionale	-
Assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento	-
Assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale	-
Mediazione creditizia	-
Mediazione immobiliare	-
Gestione di case da gioco e di giochi della sorte	-
Offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici	-

con vincite in denaro	
Custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori	-
Esercizio di casa d'asta o galleria d'arte	-
Commercio di cose antiche	-
Acquisto di oro greggio	-
Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi	-
Rivendita o noleggio di beni mobili registrati	-
Professionisti	15
Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti	14
Avvocati e Notai	1
Revisori contabili e Attuari	-
Totale	296

Comparando i dati del 2010 rispetto a quelli dell'anno precedente si evince che, complessivamente, vi è stata una sensibile crescita del numero di segnalazioni (+ 40 segnalazioni, pari al + 15% rispetto al 2009)

Analogamente agli anni precedenti si rileva come la parte preponderante delle segnalazioni provenga dagli intermediari del settore bancario (+ 51 segnalazioni, pari al + 26% rispetto al 2009).

Registra invece una lieve flessione (- 4 segnalazioni, pari al -11% rispetto al 2009) il numero di segnalazioni provenienti dagli intermediari del settore finanziario e fiduciario.

Analogha flessione, seppur percentualmente più elevata (- 7 segnalazioni, pari al - 31% rispetto al 2009), si rileva rispetto alla segnalazioni trasmesse dai Professionisti ex art. 20 della Legge 92/2008.

Persistono infine i motivi di criticità legati alla totale assenza di segnalazioni da parte dei soggetti non finanziari, che peraltro hanno indotto AIF, nel decorso 2010, ad approfondire – anche mediante visite ispettive *on-site* – i motivi di tali carenze.

4.6 Attività relativa alle segnalazioni di operazioni sospette

Sulle segnalazioni ricevute, l'AIF effettua una attività di analisi e approfondimento che si perfeziona nella raccolta ed elaborazione di dati e informazioni ricavate da un'ampia gamma di fonti informative quali:

- informazioni già in possesso dell'AIF;
- informazioni, dati e documenti in possesso dei soggetti segnalanti o di altri soggetti designati;
- informazioni in possesso di altre Autorità nazionali (ad es. Forze di Polizia, Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche ecc.);
- informazioni desumibili da fonti pubbliche (archivi commerciali nazionali o esteri o altri provider)
- scambio di informazioni con altre FIU estere.

Tutte le informazioni e i documenti acquisiti consentono all'AIF di formulare un giudizio circa la fondatezza del sospetto segnalato. In tali casi, così come previsto dall'articolo 7 della Legge 17 giugno 2008 n.92, l'AIF trasmette la relativa segnalazione, accompagnata da una approfondita relazione, all'Autorità Giudiziaria sammarinese.

Nel caso in cui l'analisi delle informazioni e dei documenti non determini un sufficiente grado di fondatezza del sospetto, la segnalazione viene archiviata, fermo restando che in ogni momento la stessa, alla luce di nuove eventuali notizie rilevanti, può essere oggetto di riesame.

Ovviamente, stante anche il rilevante numero di segnalazioni pervenute, l'AIF ha sviluppato un meccanismo di "prioritizzazione", che attribuisce prevalenza a quelle segnalazioni che presentano un grado di rischio più elevato in ragione della configurazione, degli importi movimentati, delle caratteristiche dei soggetti coinvolti o di altre circostanze ritenute rilevanti.

La tabella che segue riepiloga l'esito degli approfondimenti svolti dall'AIF sulle segnalazioni ricevute dalla data di avvio della propria operatività al 31 dicembre 2010.

Al riguardo, si precisa che tutte le segnalazioni trasmesse all'Autorità Giudiziaria hanno originato, da parte di quest'ultima, l'apertura di specifici procedimenti penali:



Tabella 4 : Casi trasmessi all'Autorità Giudiziaria

Periodo: 24 Novembre 2008 – 31 Dicembre 2010

Fonte della segnalazione	Numero di segnalazioni ricevute	Numero di casi	Casi trasmessi all'Autorità Giudiziaria	Casi trasmessi per:		
				Riciclaggio di denaro	Finanziamento del terrorismo	Altri reati ²
Collaborazione Internazionale	70	64	1	1	-	-
Collaborazione Nazionale	106	103	1	1	-	-
Soggetti designati	552	449	20	16	-	4
<i>Soggetti Finanziari</i>	<i>515</i>	<i>425</i>	<i>20</i>	<i>16</i>	<i>-</i>	<i>4</i>
<i>Professionisti</i>	<i>37</i>	<i>24</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Soggetti non Finanziari</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Iniziativa AIF	18	15	3	3	-	-
Altri soggetti ¹	5	5	-	-	-	-
Totale	751	636	25	21	-	4

¹ ex art. 37 L.92/08 – Chiunque può segnalare all'Agenzia fatti o circostanze rilevanti ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

² Nella categoria "altri reati" sono incluse anche le violazioni - a carattere penale - alla Legge n. 92/2008.



4.7 Attività relativa all'analisi strategica

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'AIF, dal 2010 viene redatto – attualmente ancora a fini interni - un documento denominato “World Countries Survey”.

Tale rapporto si basa sull'analisi di un questionario, sottoposto al settore bancario e finanziario, che analizza i principali parametri di flusso tra la Repubblica di San Marino ed una serie di Paesi, Territori e Giurisdizioni nel corso dell'anno precedente a quello di rilevazione.

La lista dei Paesi, Territori e Giurisdizioni inseriti nel questionario deriva da un'analisi svolta da AIF sulla base dei seguenti criteri:

- a) tutti i Paesi, Territori e Giurisdizioni oggetto di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- b) tutti i Paesi, Territori e Giurisdizioni per i quali l'Unione Europea ha disposto misure restrittive (Decisioni PESC del Consiglio dell'Unione Europea);
- c) tutti i Paesi, Territori e Giurisdizioni sottoposti a monitoraggio da parte del GAFI;
- d) i Paesi, Territori e Giurisdizioni che sono stati indicati dal Gruppo ICRG (International Cooperation Review Group) del GAFI per non aver fatto sufficienti progressi;
- e) i Paesi, Territori e Giurisdizioni colpiti da maggior livello di corruzione nel 2010;

Nel corso del 2010 sono stati sottoposti ad analisi i flussi intercorsi nel 2009 da e per 19 paesi (prevalentemente dell'area euroasiatica).

E' in corso di redazione il secondo studio sui dati 2010 che, oltre i paesi dell'anno precedente, ha preso in esame anche alcuni paesi africani e dell'America latina, portando il totale da 53 paesi.

5. LE FUNZIONI DI VIGILANZA

Anche nel corso del 2010, gli accertamenti di carattere ispettivo *on-site* svolti dall'AIF nei confronti di tutte le categorie di soggetti designati hanno avuto particolare impulso.

Gli accertamenti ispettivi hanno diversa natura e valenza e si possono così distinguere :

- *accertamenti ispettivi di carattere generale*, mediante i quali l'AIF verifica tutti gli aspetti di natura operativa, relativi agli obblighi imposti dalla vigente normativa, sia essa primaria che secondaria;
- *accertamenti ispettivi settoriali*, mediante i quali l'AIF verifica l'osservanza di specifici obblighi imposti dalla normativa (quali, ad esempio, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e delle informazioni, di eventuali omesse segnalazioni di operazioni sospette ecc.);
- *accertamenti ispettivi specifici (c.d. "finalizzati")* mediante i quali l'AIF acquisisce in loco informazioni e/o documenti utili per l'approfondimento di attività proprie dell'AIF ovvero per eventuali accertamenti e/o indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria sammarinese.

In generale si può affermare che l'attività ispettiva dell'Agenzia è volta a verificare, da un lato, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dall'altro ad approfondire le operazioni sospette segnalate e le ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette di cui essa viene eventualmente messa a conoscenza.

Nella tabella che segue vengono riepilogati gli accertamenti ispettivi svolti nel corso dell'anno 2010, distinti per tipologia di accertamenti e per soggetti ispezionati:

Tabella 5 :Accertamenti ispettivi a carattere generale, settoriale e finalizzati

Periodo: 01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010

Soggetti designati	Numero di accertamenti ispettivi			Totale
	generali	settoriali	finalizzati	
Soggetti Finanziari	6	20	10	36
Professionisti	4	7	-	11
Soggetti Non Finanziari	2	-	-	2
Totale	12	27	10	49

Salvo i casi di accertate violazioni, non sono comunque mancate occasioni in cui l'AIF ha imposto ai soggetti ispezionati interventi correttivi o suggerimenti operativi.

Nei casi più gravi, invece, l'AIF ha disposto provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, di seguito specificati, avendo rilevato occasionali inosservanze passibili di sanzioni pecuniarie.

Tabella 6 : Principali violazioni e/o inosservanze rilevate in sede di accertamento ispettivo

Periodo: 01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010

Principali violazioni e/o carenze accertate	Ispezioni generali nella quali è stata rilevata almeno una violazione/carenza	Sanzione amministrativa comminata (eur)	Ispezioni settoriali nella quali è stata rilevata almeno una violazione/carenza	Sanzione amministrativa comminata (eur)	Totale (eur)
Legge n.92/2008	3	110.200	2	23.000	133.200
<i>Obblighi di adeguata verifica della clientela</i>	3	66.000	1	3.000	69.000
<i>Obblighi di registrazione e segnalazione</i>	2	7.000	-	-	7.000
<i>Misure ulteriori</i>	3	37.200	1	20.000	57.200
Istruzione n.01/2008	2	21.000	-	-	21.000
Istruzione n.03/2008	4	24.000	1	6.000	30.000
Istruzione n.04/2008	-	-	-	-	-
Istruzione n.05/2008	-	-	-	-	-
Istruzione n.02/2009	-	-	-	-	-
Istruzione n.03/2009	3	10.000	1	1.000	11.000
Istruzione n.04/2009	-	-	-	-	-
Istruzione n.05/2009	-	-	-	-	-
Istruzione n.06/2009	1	400	-	-	400
Istruzione n.07/2009	-	-	1	1.000	1.000
Istruzione n.08/2009	-	-	-	-	-
Istruzione n.09/2009	1	600	-	-	600
Istruzione n.10/2009	1	4.000	-	-	4.000
Istruzione n.11/2009	-	-	-	-	-
Totale	7	170.200	3	31.000	201.200

6. LA COLLABORAZIONE NAZIONALE

Al fine di dare maggiore impulso alla cooperazione tra autorità sammarinesi, il legislatore ha inteso rafforzare il ruolo della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale, inizialmente nominata con Delibera del Congresso di Stato n.6 del 29 Maggio 2009.

Con l'articolo 4 del Decreto-Legge n. 134 del 26 luglio 2010, in seguito modificato dall'art. 7 del Decreto-Legge n. 181 del 11 novembre 2010, la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale risulta ora essere composta da:

- a) il Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario, che ne presiede le riunioni;
- b) il Magistrato Dirigente il Tribunale Unico;
- c) il Direttore e il Vice Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- d) un membro del Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale;
- e) un rappresentante del servizio vigilanza ispettiva della Banca Centrale;
- f) i Comandanti delle Forze di Polizia;
- g) due membri delle Forze di Polizia applicati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- h) un rappresentante delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, le Finanze e la Giustizia quando la Commissione si riunisce per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo comma 3.

La Commissione si riunisce periodicamente, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.

La Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) coordinare l'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo delle autorità;
- b) relazionare al Comitato per il Credito ed il Risparmio di cui al comma 4 dell'articolo 48 della Legge 29 giugno 2005 n.96 sulle funzioni svolte;
- c) proporre al Comitato per il Credito ed il Risparmio ogni utile iniziativa finalizzata all'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Commissione, secondo le materia all'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni Pubbliche.

La Commissione Tecnica, riunitasi più volte durante l'anno, ha continuato l'attività di analisi di alcune vulnerabilità del sistema sammarinese, proponendo talvolta interventi correttivi.

Particolarmente intense sono state, anche nel decorso anno 2010, le proficue collaborazioni con altre Autorità sammarinesi coinvolte a vario titolo nel "sistema" antiriciclaggio nazionale, in particolare :

- la Banca Centrale;
- il Tribunale Unico, Sezione penale;
- le Forze di polizia (Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca);
- l'Interpol;
- l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche (UCVAE);
- l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO);
- la Segreteria Istituzionale e il Giudice di Sorveglianza, per gli aspetti riguardanti il settore no-profit;
- altri Uffici.

Come si desume dalla tabella che segue, ammontano a n. 153 le segnalazioni o richieste di collaborazione trasmesse da tali Autorità, mentre nello stesso periodo sono state n. 46 le richieste di informazioni o di collaborazione e/o le note informative spontanee formulate dall'AIF.

Tabella 7 : Collaborazione con le Autorità Nazionali

Periodo: 01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010

Autorità Nazionali	Richieste di collaborazione e note informative spontanee ricevute da AIF (in entrata)	di cui considerate segnalazioni	Richieste di collaborazione e note informative spontanee inviate da AIF (in uscita)
Dipartimento di Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino	76	61	5
Interpol	4	4	6
Forze di Polizia	42	9	17
Gendarmeria	5	4	11
Polizia Civile	5	2	6
Guardia di Rocca	32	3	-
Uffici della Pubblica Amministrazione	34	26	18
Ufficio Centrale di Collegamento (CLO)	1	1	-
Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche (UCVAE)	18	16	10
Altri Uffici	15	9	8
Tribunale Unico – Sezione Penale	36	-	-
Totale	192	100	46

7. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'AIF continua ad annettere grande importanza al canale informativo che si rinviene nella collaborazione internazionale e ai rapporti, finalizzati anche allo scambio di informazioni, con omologhe FIU estere.

Nel corso del 2010 l'AIF ha stipulato n. 23 *Memoranda of Understanding* con le FIU dei seguenti Paesi:

- Macedonia
- Georgia
- Armenia
- Andorra
- Malta
- Lettonia
- Isola di man
- Saint Vincent and the Grenadines
- Belgio
- Portogallo
- Repubblica di Corea
- Albania
- Aruba
- Bermuda
- Colombia
- Estonia
- Filippine
- India
- Venezuela
- Moldova
- Montenegro
- Croazia
- Messico

Tali Protocolli di Intesa si aggiungono a quelli già in precedenza siglati, anche dalla FIU sammarinese nella sua veste istituzionale precedente (Ispettorato per il Credito e le Valute e Banca Centrale della Repubblica di San Marino).

Assommano pertanto a n. 39 i Protocolli d'intesa in essere alla data del 31 dicembre 2010.

Le procedure per la sottoscrizione di ulteriori Protocolli con le FIU di altri Paesi sono sempre in essere e hanno portato, già nei primi mesi del 2011 anche alla firma di *Memoranda of Understanding* con le FIU del Canada, dell'Honduras e degli Stati Uniti d'America.

Per i Paesi con i quali non vi è in essere un accordo per lo scambio di informazioni, la collaborazione avviene comunque su base di reciprocità, in linea con gli *standards* internazionali.

Lo scambio di informazioni con le FIU estere risulta di particolare efficacia per approfondire i flussi finanziari transazionali sospetti e per ottenere informazioni o dati su soggetti o entità non residenti.


Tale aspetto, tra l'altro, assume rilevante importanza soprattutto nei piccoli Stati, ove non di rado le operazioni segnalate sono state poste in essere o tentate da soggetti non residenti che intrattengono solo relazioni finanziarie nella Repubblica.

Come si evince dalla tabella che segue, notevole impulso hanno avuto, nel decorso anno 2010, le richieste di informazioni che l'AIF ha rivolto a FIU estere (+ 8 richieste, pari al + 21% rispetto al 2009) e delle note informative spontanee trasmesse a FIU estere (+ 31 informative, pari al + 516% rispetto al 2009), mentre vi è stata una contrazione delle richieste provenienti da omologhe Autorità estere (- 16 richieste, pari al - 39% rispetto al 2009).

Tabella 8 : Collaborazione con le Unità Estere di Informazione Finanziaria

Periodo: 24 Novembre 2008 – 31 Dicembre 2010

Collaborazione Internazionale	2008	2009	2010	Totale
Richieste di collaborazione ricevute da AIF	0	41	25	66
Note informative spontanee ricevute da AIF	0	2	2	4
Totale (in entrata)	0	43	27	70
Richieste di collaborazione inviate da AIF	0	38	46	84
Note informative spontanee inviate da AIF	1	6	37	44
Totale (in uscita)	1	44	83	128



Più in dettaglio, e dall'avvio dell'operatività dell'AIF, gli scambi informativi hanno avuto luogo con le FIU dei seguenti Paesi:

Tabella 9 : Richieste di collaborazione ricevute da AIF

Periodo: 24 Novembre 2008 – 31 Dicembre 2010

	Totalmente evase	Parzialmente evase	In corso di elaborazione	Rifiutate	Totale
Albania - AL	3	-	-	-	3
Austria - AT	1	-	-	-	1
Bahrain - BH	1	-	-	-	1
Belgio - BE	1	-	-	-	1
Bermuda - BM	1	-	-	-	1
Bosnia Herzegovina - BA	1	-	-	-	1
Costa Rica - CR	2	-	-	-	2
Croazia - HR	2	-	-	-	2
Estonia - EE	1	-	-	-	1
Germania - DE	1	-	-	-	1
Grecia - GR	1	-	-	-	1
Irlanda - IE	1	-	-	-	1
Italia - IT	26	-	-	-	26
Jersey - JE	1	-	-	-	1
Kosovo - KO	2	-	-	-	2
Lussemburgo - LU	1	-	-	-	1
Macedonia - MK	1	-	-	-	1
Moldavia - MD	1	-	-	-	1
Nigeria - NG	2	-	-	-	2
Serbia - CS	2	-	-	-	2
Slovacchia - SK	1	-	-	-	1
Slovenia - SI	1	-	-	-	1
Spain - ES	1	-	-	-	1
Sri Lanka - LK	1	-	-	-	1
Svizzera - CH	2	-	-	-	2
Taiwan - TW	1	-	-	-	1
Turchia - TR	1	-	-	-	1
Regno Unito - GB	1	-	-	-	1
Venezuela - VE	5	-	-	-	5
Totale	66	-	-	-	66

Tabella 10 : Richieste di collaborazione inviate da AIF

Periodo: 24 Novembre 2008 – 31 Dicembre 2010

	Totalmente evase	Parzialmente evase	In attesa di riscontro	Rifiutate	Totale
Austria - AT	1	-	-	-	1
Bahamas - BS	2	-	-	-	2
Isole Comore - KM	-	-	1	-	1
Cipro - CY	2	1	-	-	3
Egitto - EG	-	-	1	-	1
Estonia - EE	-	-	1	-	1
Francia - FR	-	1	-	-	1
Germania - DE	-	1	-	-	1
Guernsey - GG	1	1	-	-	2
Italia - IT	29	16	10	-	55
Jersey - JE	1	-	-	-	1
Malta - MT	1	1	-	-	2
Olanda - NL	1	-	-	-	1
Panama - PA	-	-	1	-	1
Portogallo - PT	1	-	-	-	1
Spagna - ES	2	-	-	-	2
Svizzera - CH	3	-	-	-	3
Isole Turks e Caicos - TC	1	-	-	-	1
Regno Unito - GB	1	-	-	-	1
Stati Uniti - US	1	-	-	-	1
Vanuatu - VU	-	-	2	-	2
Totale	47	21	16	-	84

Tabella 11 : Note informative spontanee ricevute/inviate da AIF

Periodo: 24 Novembre 2008 – 31 Dicembre 2010

	In entrata	In uscita	Totale
Austria - AT	-	1	1
Belgio - BE	-	1	1
Repubblica Ceca - CZ	-	1	1
Francia - FR	-	1	1
Germania - DE	-	3	3
Grecia - GR	-	1	1
Italia - IT	-	28	28
Kosovo - KO	1	-	1
Lettonia - LV	-	1	1
Lussemburgo - LU	2	1	3
Romania - RO	-	1	1

Slovenia - SI	-	1	1
Svizzera - CH	-	4	4
Thailandia - TH	1	-	1
Totale	4	44	48

Lo scambio di informazioni con le FIU estere avviene tuttora mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione messo a disposizione dal Gruppo Egmont, denominato *Egmont Secure Web*, che consente di scambiarsi informazioni mediante posta elettronica criptata.

8. LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Numerose sono state anche nel corso del 2010 le occasioni di confronto e scambio di esperienze nell'ambito della partecipazione della Repubblica di San Marino, e più nello specifico dell'AIF, ad organismi internazionali, anche non governativi.

8.1 Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa

La Repubblica di San Marino continua a partecipare regolarmente e fattivamente ai lavori del Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa.

Il 2010 è stato caratterizzato dalla visita *on-site* per il quarto ciclo di valutazione, che ha visto una delegazione di 5 esperti del Moneyval recarsi a San Marino, dal 6 al 10 Settembre 2010, al fine di valutare le misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vigenti in Repubblica.

Ciò anche al fine di individuare eventuali aspetti critici e ulteriori sviluppi che il Paese dovrebbe conseguire per migliorare la propria conformità agli *standard* internazionali.

La visita ha comportato una serie di incontri con rappresentanti delle Segreterie di Stato, del Tribunale Unico, dei Corpi di Polizia, del settore bancario e finanziario, delle libere professioni, del settore privato, della Banca Centrale e, ovviamente, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria.

Il giudizio sull'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sarà formalizzato in un rapporto ufficiale che verrà adottato a Settembre 2011 durante la 36° riunione Plenaria che si svolgerà a Strasburgo.

Sempre nell'ambito del quarto ciclo di valutazioni reciproche dei paesi membri, un esponente dell'AIF ha partecipato in qualità di esperto al quarto round di valutazione della Repubblica Ceca.

8.2 La Conferenza delle Parti - Convenzione di Varsavia

La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS N.198), al Capo VI della Convenzione (Meccanismo di Monitoring e composizione controversie) prevede che la Conferenza delle Parti (COP) sia responsabile di seguire l'implementazione della Convenzione e più in particolare ha il compito di:

- a) monitorare la corretta attuazione della Convenzione tra le Parti;
- b) a richiesta di una Parte esprimere un'opinione su ogni questione che riguardi l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione.

Come precedentemente riportato, rappresentanti dell'AIF e del Tribunale Unico hanno preso parte a tutte le riunioni di tale importante consesso.

8.3 Il Comitato GRECO del Consiglio d'Europa

Giova in questa sede rammentare che, nel corso del 2010, San Marino ha aderito al GRECO, il Gruppo di Stati in seno al Consiglio d'Europa per il contrasto alla corruzione.

L'orientamento del Consiglio d'Europa nella lotta alla corruzione si sviluppa in tre capitoli strettamente collegati tra loro: l'elaborazione delle norme e degli standard europei, la predisposizione di un controllo del rispetto di tali norme ed un sostegno mirato ai paesi e alle regioni nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica.

Il GRECO contribuisce, inoltre, ad identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta alla corruzione ed incita, in tal modo, gli Stati a procedere alle riforme legislative, istituzionali e pratiche necessarie. Rappresenta anche un forum per la condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e contrasto della corruzione.

L'adesione al GRECO non è limitata agli stati membri del Consiglio d'Europa. Al momento, difatti, il GRECO comprende 48 paesi membri (i 47 Stati del Consiglio d'Europa più gli Stati Uniti d'America).

8.4 Il Gruppo Egmont

L'Agenzia di Informazione Finanziaria partecipa regolarmente anche alle sessioni plenarie del Gruppo Egmont, gruppo del quale la FIU sammarinese è membro dal 2005.

La Plenaria Egmont, tenutasi a Cartagena de Indias (Colombia) nel mese di Luglio del 2010, ha consentito ai rappresentanti dell'AIF di avere contezza dei più recenti indirizzi, sviluppi legislativi e operativi a livello internazionale in tali materia ed ha agevolato l'avvio di nuove relazioni con FIU dell'area extraeuropea.

L'Agenzia ha partecipato, tramite suoi rappresentanti, anche ai lavori dell'*Operational Working Group* del Gruppo Egmont che si è riunito ad Ottobre a Chisinau (Moldova).

9. LA FORMAZIONE

Le molteplici innovazioni introdotte con le nuove disposizioni legislative e regolamentari sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la previsione di nuove categorie economiche nel novero dei soggetti tenuti al rispetto di tali discipline e la necessità di rendere quanto più possibile omogenei i comportamenti operativi dei soggetti designati, hanno indotto l'AIF a sviluppare e tenere, sin dall'avvio della propria operatività e anche con l'ausilio di consulenti esterni, una serie di eventi formativi destinati sia a tali soggetti che al personale dell'AIF.

Gli eventi formativi sono proseguiti anche nel 2010, a testimonianza del vivo interesse per la materia da parte di tutto il Paese. Momenti di confronto sono stati organizzati anche grazie al fattivo contributo operativo delle Associazioni di categoria degli intermediari finanziari (l'Associazione Bancaria Sammarinese e l'Associazione delle società finanziarie e fiduciarie sammarinesi) e degli Ordini Professionali (Avvocati e Notai, Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti), con i quali numerose sono state le occasioni di confronto costruttivo.

Nel corso dell'anno 2010 l'Agenzia ha organizzato o preso parte – tramite il proprio personale in veste di relatore - a sette eventi di formazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Si evidenzia inoltre che, nello stesso periodo, anche lo stesso personale AIF ha partecipato a 15 eventi formativi finalizzati all'aggiornamento professionale, in ragione della continua evoluzione della materia. Detti corsi hanno riguardato, tra le altre cose, analisi finanziaria, analisi tattica e strategica, l'Information Technology, la disciplina del Trust, la vigilanza in materia antiriciclaggio, nonché il crimine organizzato e la cooperazione internazionale.

10. ALTRI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Oltre ai provvedimenti sanzionatori emanati dall’Agenzia, riguardanti inosservanze sul rispetto della Legge e delle proprie Istruzioni, già evidenziate nel paragrafo 5 della presente Relazione, l’AIF ha il potere di comminare sanzioni pecuniarie amministrative per accertate inosservanze degli obblighi previsti dall’art. 31 della Legge 92/2008 e successive modifiche (l’obbligo di canalizzazione bancaria nei trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore di importo superiore a 15.000 euro ovvero l’obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità negli assegni superiori a tale soglia).

Nelle tabelle che seguono vengono pertanto riepilogati i provvedimenti sanzionatori emanati dall’AIF relativi a tali fattispecie.

Tabella 12 : Limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore

Periodo: 01 Gennaio 2010 – 31 Dicembre 2010

Strumento al portatore	Violazioni accertate	Persone fisiche sanzionate	Persone giuridiche sanzionate	Sanzione amministrativa (eur)
Denaro contante	18	0	18	376.836
Assegni bancari	59	25	34	35.662
Libretti di deposito al risparmio	2	2	0	2.000
Totale	79	27	52	414.498

Le violazioni accertate sugli assegni bancari riguardano principalmente la mancata indicazione della clausola di “non trasferibilità” (92% dei casi).

11. IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE E STRUMENTI ANALOGHI

L'attività di controllo sul trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi, di cui al Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74, continua nella pratica ad essere svolta principalmente dalla Guardia di Rocca.

Gli obblighi di dichiarazione sono imposti a ogni persona fisica che entra o esce dal territorio della Repubblica, quando in possesso di denaro contante o strumenti analoghi in euro o valute estere, di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.

La dichiarazione viene resa mediante la compilazione dell'apposito modulo allegato al Decreto e deve essere compilata prima di entrare nella Repubblica di San Marino, o di uscire, e consegnata presso i Comandi o le sedi distaccate delle Forze di Polizia².

I Comandi e le sedi distaccate delle Forze di Polizia rilasciano una attestazione della ricezione della dichiarazione.

Nella tabella che segue sono riepilogati il numero di controlli svolti e delle violazioni riscontrate e le relative sanzioni comminate dagli appartenenti la Guardia di Rocca o, in via residuale, dall'AIF.

Tabella 13 : Trasporto Transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi

Periodo: 31 Ottobre 2008 – 31 Dicembre 2010

Anno	Controlli eseguiti	Violazioni accertate	%	Sanzione amministrativa (eur)
2008	64	-	0,0%	-
2009	2.988	13	0,4%	24.018
2010	7.588	29	0,4%	49.302

Fonte : Guardia di Rocca e AIF

² Il Decreto-Legge 26 novembre 2010 n.187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181) ha apportato modifiche al Decreto delegato 19 giugno 2009 n.74, consentendo la consegna della dichiarazione solo alle Forze di Polizia e non più ai soggetti finanziari di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della Legge 17 giugno 2008 n. 92

12. TIPOLOGIE, METODI E TREND

Tra le funzioni incluse nel mandato del GAFI e del MONEYVAL rientrano anche l'individuazione delle tecniche e dei metodi impiegati per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo e la definizione, nonché la descrizione, dei caratteri tipologici dei suddetti reati, ciò con finalità di suggerire le appropriate misure per contrastare detti fenomeni.

Infatti, il progressivo sviluppo dei mercati finanziari e degli strumenti da questi resi disponibili ha comportato un affinamento delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, avvenuto peraltro anche in concomitanza con il rafforzamento dei presidi normativi e regolamentari tesi a fronteggiare detti fenomeni.

GAFI e MONEYVAL monitorano tale evoluzione operativa per sottoporla, sistematicamente, ad un'analisi tecnica da parte degli organi specializzati nel settore (Autorità Giudiziarie, Forze di Polizia, Autorità di Vigilanza e FIU dei diversi Paesi, con la collaborazione di esperti di Organizzazioni Internazionali tra cui Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Interpol e Gruppo Egmont).

Gli organismi internazionali competenti per la materia, in tale ottica, elaborano rapporti sulle varie tipologie, metodi e trend di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che l'AIF ha ritenuto opportuno raccogliere in un'apposita sezione del proprio sito internet (www.aif.sm), denominata "Tipologie metodi e trend", al fine di metterli a disposizione, *in primis*, dei soggetti designati, per contribuire ad accrescere la consapevolezza degli stessi in materia.

Degno di menzione, al riguardo, è l'evento che il Comitato MONEYVAL, in collaborazione con l'EAG (*EurAsian Group on combating money laundering and financing of terrorism*) ha organizzato nel Novembre 2010 a Mosca.

Stante l'importanza che riveste suddetta attività di analisi finanziaria, l'AIF ha partecipato con proprio personale a tale *Joint Typology Seminar*.

Nelle more della pubblicazione di casi esemplificativi oggetto di approfondimento da parte dell'AIF, di seguito ed in maniera schematica, vengono riportati quelli che, dalle analisi finanziarie effettuate, rappresentano gli schemi operativi, le tecniche, i settori, nonché i comportamenti maggiormente tenuti da chi tenta di dissimulare l'origine illecita di denaro.

Schemi di operatività

Operatività caratterizzata prevalentemente da versamento contanti e successivi prelevamenti.
Operatività caratterizzata prevalentemente da accredito di fondi tramite bonifici dall'estero e successiva richiesta di prelevamento contante.
Operatività caratterizzata prevalentemente da accredito di fondi tramite bonifici provenienti dall'estero e conseguente trasferimento su rapporti fiduciari.
Operatività caratterizzata prevalentemente da versamento assegni non emessi da intermediari sammarinesi di vario importo e richiesta di prelevamento contanti.
Richiesta di incasso certificati di deposito emessi da intermediari finanziari esteri.
Richiesta di versamento contante di importi elevanti e successivi bonifici all'estero.
Richiesta di incasso di assegni esteri.
Richiesta di apertura di conti correnti intestati ad Associazioni e Fondazioni per la raccolta fondi da soggetti terzi.
Utilizzo significativo di cassette di sicurezza dopo operazioni di versamento e/o prelevamento di denaro contante.
Richiesta di finanziamenti senza o con imprecisate garanzie reali o personali.
Operatività caratterizzata prevalentemente da accredito di fondi tramite bonifici provenienti dall'estero e conseguente bonifico sull'estero dell'importo mentre la parte residua viene prelevata oppure è richiesta l'emissione di assegni bancari e/o circolari.

Tecniche utilizzate

Presentazione di documentazione non coerente con le operazioni richieste.
Presentazione di documentazione non coerente con il profilo del cliente.
Presentazione di documenti relativi a donazioni ed eredità.
Mancata presentazione di documentazione che consenta di ricondurre l'attività commerciale all'operatività del rapporto.

Settori economici segnalati

Edilizia/Immobiliare
Veicoli
Smaltimento rifiuti
Carburanti
Distruzione di macchine per industrie alimentari
Metalli ferrosi
Computer ed apparati per le telecomunicazioni, informatica ed elettronica
Elettronica (cellulari, orologi, consolle di gioco)
Consulenza finanziaria/commerciale
Gioco d'azzardo
Mangimi per animali domestici
Commercio all'ingrosso di bevande
Settore finanziario
Traffico telefonico
Impiantistica petrolifera e di metanodotti

Anomalie riferibili al comportamento della clientela

Dichiarazioni del cliente risultate non veritiere a seguito di verifiche.
 Dichiarazioni del cliente sulla professione svolta non suffragate da alcuna documentazione.
 Reticenza a fornire informazioni o documentazione comprovante determinate operazioni.
 Reticenza a firmare la modulistica antiriciclaggio.
 Reticenza a fornire informazioni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
 Approssimazione e confusione delle notizie fornite dal cliente.
 Richieste del cliente al fine di eludere gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
 Dichiarazioni discordanti rilasciate dal cliente.
 Pregiudizievoli a carico del cliente.

Indicatori di anomalia maggiormente selezionati dai soggetti segnalanti nel corso dell'anno 2010

Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative.
Ripetuti versamenti o prelevamenti di somme sproporzionate rispetto alla capacità economica ed all'attività svolta dal cliente.
Conti utilizzati apparentemente per esigenze estranee all'attività economica del cliente.
Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche e finanziarie.
Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze.
Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante.
Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulati.
Frequenti e cospicui trasferimenti di somme disposte con bonifici anche da o per l'estero, specie se effettuati con istituzioni finanziarie insediate in aree geografiche considerate quali "centri off-shore" e non giustificabili con l'attività del cliente.
Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente.
Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da : - versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; - richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; - sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti.
Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente.

Operazioni strutturate con modalità atte ad evitare forme di identificazione e di registrazione.
Clienti che richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con configurazione illogica.
Operazioni effettuate da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati.
Operazioni effettuate frequentemente da terzi per conto del titolare che, ingiustificatamente, non appare mai di persona.
Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente o economicamente o finanziariamente.
Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte ad eludere gli obblighi di registrazione.
Frequenti movimentazioni "incrociate" tra numerosi conti aperti al nome dello stesso cliente senza una plausibile giustificazione.
Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione.
Conti correnti da lungo tempo non movimentati sui quali, improvvisamente, vengono effettuati ingenti versamenti o prelevamenti, specie di denaro contante, senza un'apparente giustificazione.
Effettuazione in un circoscritto periodo di tempo (tre giorni) di più operazioni singolarmente inferiori al limite fissato che possa ritenersi, per natura o modalità, parte di un'unica operazione.
Movimentazione significativa di denaro contante o di titoli al portatore sopra la soglia prevista, in assenza di apposita dichiarazione relativa al movimento transfrontaliero.
Sistematico utilizzo del denaro contante, in luogo di disponibilità di conto, per richieste sia di assegni circolari d'importo significativo sia di acquisto di titoli per importi rilevanti.